

Bruxelles, 27 giugno 2025  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0148(COD)

---

---

10710/25  
ADD 1

CODEC 888  
POLCOM 140  
FDI 28  
ENER 296  
ATO 41

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione, da parte dell'Unione, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione di Cechia, Francia, Malta e Austria

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria sostengono l'obiettivo e la sostanza dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia ("accordo").

Tuttavia, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria non possono esprimere il loro accordo sulla base giuridica scelta per la decisione.

In linea con le precedenti decisioni adottate in merito al trattato sulla Carta dell'energia, l'articolo 194 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 207 TFUE, costituirebbe la base giuridica sostanziale più appropriata.

Un aspetto ancora più importante è che l'articolo 194 TFUE non può fungere da base giuridica procedurale per la firma e la conclusione dell'accordo da parte dell'Unione. L'accordo costituirà una fonte di diritto internazionale pubblico sotto forma di trattato. La procedura applicabile nei casi in cui l'Unione europea agisce allo scopo di diventare parte contraente di un accordo internazionale è stabilita all'articolo 218 TFUE.

L'Unione dovrebbe pertanto adottare l'accordo sulla base dell'articolo 218 TFUE, poiché gli Stati membri, agendo in qualità di soggetti di diritto internazionale pubblico, assumono in questo caso una posizione simile a quella dei paesi terzi, in ragione dell'oggetto dell'accordo e in conseguenza della ripartizione delle competenze. Inoltre, anche il carattere accessorio dell'accordo rispetto a un trattato concluso con paesi terzi depone a favore del ricorso all'articolo 218 TFUE quale base giuridica procedurale.

Il ricorso all'articolo 194 TFUE quale base giuridica procedurale incide negativamente sul principio dell'equilibrio istituzionale, inficia i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto colegislatori e potrebbe costituire un precedente sfavorevole.

Inoltre, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria sottolineano che la decisione non deve intendersi nel senso che incide sulla ripartizione delle competenze in relazione alla risoluzione delle controversie investitore-Stato.

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria si riservano il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale che ritengano necessaria per presentare ricorso.

### **Dichiarazione dell'Ungheria**

L'Ungheria non è in grado di sostenere la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione, da parte dell'Unione, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, né di aderirvi. Pertanto, la summenzionata proposta non può essere considerata un'intesa comune dell'Unione europea.

La decisione proposta, al momento dell'adozione, non può essere interpretata in un modo che implichi, in maniera implicita o esplicita, il sostegno dell'Ungheria.

L'Ungheria resta del parere che la conclusione dell'accordo richieda una base giuridica adeguata a norma del diritto dell'UE e del diritto internazionale.

Per quanto riguarda l'oggetto, l'Ungheria ritiene che, conformemente alle norme del diritto internazionale consuetudinario, sia opportuno istituire un accordo che sia lungimirante in termini di portata e attui le disposizioni contenute nella sentenza Komstroy. Le preoccupazioni dell'UE non possono essere affrontate in modo arbitrario con effetto retroattivo, in quanto tale approccio potrebbe violare i diritti acquisiti degli investitori ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia (ECT). La mancanza di certezza del diritto e l'assenza di un diritto al ricorso giurisdizionale per gli investitori destano le preoccupazioni più gravi, in quanto vengono ignorati gli interessi legittimi degli investitori, i danni subiti e il diritto ai mezzi di ricorso.

Alla luce di quanto precede, l'Ungheria sostiene che la collisione giuridica esistente tra il diritto dell'UE e l'ECT per quanto riguarda l'applicabilità della risoluzione delle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro può essere conciliata solo in conformità del diritto dell'UE e del diritto internazionale. Da un lato, il conflitto può essere conciliato in particolare per mezzo dell'articolo 40 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (VCLT), attraverso la modernizzazione dell'ECT applicabile in futuro, o, dall'altro, per mezzo dell'articolo 41 della VCLT, attraverso accordi bilaterali o plurilaterali.

L'ECT modernizzato include all'articolo 24, paragrafo 3, una clausola di deconnessione intra-UE con l'obiettivo di escludere la futura applicazione del trattato tra gli Stati membri dell'UE. In eventuali futuri accordi bilaterali e multilaterali, gli Stati membri potrebbero stabilire di comune accordo che, alla luce della sentenza Komstroy e delle relazioni intra-UE, la disposizione dell'ECT relativa alla risoluzione delle controversie non si applichi alle loro relazioni reciproche.

Tenuto conto del ragionamento giuridico di cui sopra, l'Ungheria sostiene la ferma posizione secondo cui non vi è alcun obbligo giuridico per l'accordo *inter se* proposto per gli Stati membri che hanno modernizzato l'ECT, tra cui l'Ungheria, in linea con la strategia adottata dal Consiglio il 30 maggio per quanto riguarda l'ECT.